

**Legge 53/00**  
**"Conciliazione dei tempi lavoro-famiglia"**  
**Sintesi art.9**

## **Come conciliare tempi di vita e di lavoro grazie alla risorse previste dall'Art. 9 Legge 53/200**

**L'art. 9 della legge n. 53/2000 costituisce grande opportunità per tutti:**

- Per le lavoratrici e i lavoratori, che rappresentano i beneficiari diretti delle azioni positive e di flessibilità in favore della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
- per le aziende, che possono sperimentare le azioni di flessibilità **senza doverne sostenere i costi**;
- per chi lavora nel settore dell'imprenditoria e del lavoro autonomo, che ha la possibilità di astenersi dal lavoro per far fronte ad esigenze di cura affidando, in tutto o in parte, la propria attività ad un'altra persona, senza dover sostenere i costi di tale sostituzione.

### **Risorse economiche disponibili**

- Lo stanziamento annuale previsto dalla Legge è pari a circa 21.000.000 di euro;
- possono essere utilizzate anche le somme stanziata e non erogate negli anni precedenti;
- la soglia massima di finanziamento per ciascun progetto è pari a 1.000.000 di euro.

### **Durata dei progetti**

- I progetti possono avere una durata fino ad un massimo di 24 mesi.

### **Caratteristiche dei progetti**

Le azioni finanziabili devono essere rivolte a soddisfare le esigenze di cura familiare manifestate dai lavoratori con iniziative di:

- flessibilità di orario (part-time reversibile, telelavoro, lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata e in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, ecc.);
- Programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo (di maternità, paternità o parentale);
- progetti che consentono la sostituzione totale o parziale del titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici del periodo di astensione obbligatorio o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo.

I progetti possono essere presentati utilizzando una sola delle succitate modalità a una combinazione delle tre.

Il progetto deve essere accompagnato e sostenuto da un accordo sindacale (territoriale o aziendale) e deve contenere elementi innovativi in tema di flessibilità e conciliazione rispetto a quanto già previsto dal contratto nazionale applicato nell'azienda.

### **Chi può presentare progetti**

Tutte le aziende private e quelle a partecipazione o a capitale pubblico, indipendentemente dalla natura giuridica, dalle dimensioni, dal settore di attività.

Non possono invece presentare progetti le pubbliche Amministrazioni e gli enti pubblici.

### **Modalità di presentazione dei progetti**

- Sono previste, per la presentazione, tre scadenze annuali:  
**il 10 Febbraio, il 10 Giugno e il 10 Ottobre.**
- La domanda di ammissione al finanziamento deve essere redatta secondo le indicazioni contenute nella circolare N 4/2003 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (All. B - Modello di domanda)
- La richiesta va inoltrata al:

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  
**Direzione generale Impiego, Orientamento e Formazione**  
Divisione IV  
Via Fornovo, 8  
00192 Roma

### **Erogazione del finanziamento**

- Il 25% dell'importo ammesso al finanziamento viene erogato a seguito dell'ammissione con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
- Il restante 75% viene erogato a conclusione di tutte le attività previste, dietro presentazione di una relazione e a seguito di verifica da parte del Servizio Ispettivo del Ministero.